



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 38062/PROD.COMM.

**Rif.** ns. prot. 37539 dd. 15/12/2005

**Alleg.**

**Oggetto:** Nulla osta a seguito di concentrazione.  
Obbligo comunicazione sospensione.

**Trieste, 22 dicembre 2005**

34135 – Viale Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Alla Confederazione

Con la nota sopra emarginata, di pari oggetto, è stato formulato un quesito inerente la problematica della sospensione dell'attività relativamente ad un esercizio commerciale oggetto di concentrazione; in via preliminare si osserva che la puntuale normativa dell'istituto non è contenuta nel DPGR 130/91 (Piano regionale del commercio *ex lege* 41/1990), ma direttamente nella fonte primaria: sotto questo aspetto comunque la L.R. 29/2005 ha mantenuto pressoché intatta la disciplina di cui alla L.R. 8/1999.

La sospensione va comunicata al Comune da parte dell'operatore interessato, almeno dieci giorni prima del suo inizio, qualora la stessa debba protrarsi per più di trenta giorni (L.R. 8/1999, articolo 35, comma 1; L.R. 29/2005, articolo 38, comma 1); tale comunicazione è **un obbligo** a carico del privato, tant'è vero che la sua violazione è contemplata espressamente quale presupposto di sanzione amministrativa.

Alla luce del nuovo quadro normativo (L.R. 29/2005, articolo 110, comma 13), la violazione di tale prescrizione è sanzionabile già ai sensi della nuova disciplina (articolo 80, comma 8), con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 (non più quindi da euro 1.600 a euro 10.000: L.R. 8/1999, articolo 37, comma 3), e se tale sospensione perdura oltre l'anno, in assenza dell'autorizzazione da parte del competente Comune, è pure prescritta la revoca dell'autorizzazione (L.R. 8/1999, articolo 38, comma 1, lettera b; L.R. 29/2005, articolo 80, comma 9, lettera b).

Qualora sia stato violato l'obbligo di comunicazione, l'accertamento della durata della sospensione per più di un anno può essere effettuato dall'Amministrazione procedente con qualunque mezzo di prova (principio inquisitorio).

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr